



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Roma, 13 giugno 2014

Alle Direzioni interregionali e regionali  
delle dogane

Alla Direzione interprovinciale delle  
dogane di Bolzano e Trento

Agli Uffici delle dogane

e, per conoscenza:

Al Comando Generale della Guardia di  
Finanza

All'Unione Petrolifera

All'Assopetroli

Alla Confindustria

All'Assocostieri

Protocollo: RU 55067

Rif.:

Allegati:

**OGGETTO:** D. Lgs. n.504/95, art.21-*bis*. Emulsioni stabilizzate di gasolio od olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso. Regime impositivo.

Si fa seguito alla nota RU 16558 del 14.2.2014 con la quale questa Direzione centrale ha richiamato l'intervenuta modifica dell'art.21-*bis*, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.504/95 ad opera dell'art.1, comma 634, della legge n.147/2013 in materia di rinnovo del programma agevolato sulle emulsioni stabilizzate di cui in oggetto, evidenziando al contempo la subordinazione della sua efficacia all'approvazione da parte della Commissione europea (ex art.1, comma 635, legge n.147/2013).

Al riguardo, si informa che il citato organo comunitario ha ritenuto la proroga e la modifica del regime di aiuti originario, già autorizzato, fino al 31 dicembre 2019 compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art.107, par.3, lett.c), del TFUE [Decisione C (2014) 2529].

Più in particolare, la Commissione ha comunicato che la misura notificata è in linea con le disposizioni della direttiva sulla tassazione dell'energia (2003/96/CE

del Consiglio del 27.10.2003) e conforme alle previsioni della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale del 2008.

Pertanto, il trattamento impositivo fissato dal vigente art.21-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n.504/95 si rende ora pienamente applicabile.

Inoltre, atteso che dal 1° gennaio 2014 le emulsioni stabilizzate in esame sono state assoggettate ad accisa ad aliquota intera, i soggetti interessati potranno chiedere la restituzione delle maggiori somme versate commisurata alla differenza tra l'accisa corrisposta ad aliquota intera, riferita al contenuto petrolifero presente nella miscela, e quella specificamente fissata dal suddetto art. 21-*bis*, comma 1.

In tal senso, gli esercenti depositi fiscali o commerciali in possesso delle autorizzazioni alla produzione e commercializzazione delle emulsioni in esame, per la cui disciplina si rinvia alla circolare n.49/D del 25.10.2001 come aggiornata dalla nota n.4709/ACGTU del 6.9.2011, nonchè i titolari di impianti di produzione per uso proprio, per i quali valgono le istruzioni fissate con la circolare n.28/D del 6.9.2011, potranno richiedere il rimborso della maggiore accisa pagata avvalendosi delle modalità previste dal D.M. n.689/96.

In proposito, fatto rilevare che l'aliquota di accisa dell'emulsione stabilizzata di gasolio con acqua usata come carburante è stata rideterminata in aumento (da euro 280,50 ad euro 374,67 per mille litri), i richiedenti allegano alla domanda di rimborso la documentazione comprovante il pagamento dell'imposta e riportante i dati contabili dei quantitativi prodotti e commercializzati (ad es., liste degli utilizzatori delle emulsioni), ovvero utilizzati per il proprio fabbisogno (ad es. registrazioni giornaliere delle letture dei misuratori fiscali, ecc..).

Si chiede a codeste Strutture periferiche di voler fornire le opportune informazioni agli operatori interessati.

*per Il Direttore centrale*  
**Dott.ssa Rosanna Lanuzza**  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*